COSTITVTIONI GENERALI ROMANE

DEI FRATI DEL TERZ'ORDINE DI S. FRANCESCO, Regolari Osseruanti.

Fatte nell'Anno MDCI.

IN ROMA, Appresso gli Stampatori Camerali. MDCI.

CO'L CONSENSO DE' SVPERIORI.

A I REV. E DILETTI PADRI, E FRATI DEL TERZ'ORDINE DI S. FRANCESCO REGOLARI OSSERVANTI, PER TVTTA L'ITALIA,

F. Gio. Battista Prouinzano Dottor Theologo, Generale, & seruo.

ICHIEDE la Paterna cura, & Pastoral vigilanza, che deue tener sempre sollecito il vero Prelato del Sacro gregge di CHRISTO, che con ogni sollecitudine s'adopri ad vnire le pecorelle à se commesse, per seguir l'orme del Supremo Pastore, & ad accoppiarle quasi viue membra al lor capo GIESV; procurando che non vi sia putrido membro, che bisogni resecarsi, ò distorto talmente, che habbia il capo istesso ad arrossirsene. Onde ci eccita Leone il Primo à mirar la dignità nostra, & di che capo siamo membri; acciò noi fatti consorti di sì Nobil Natura in GIESV, non torniamo ad auuilirsi in dietro. Tutti Reu. Fratelli, nel battesimo si siamo vestiti di CHRISTO, fatti Tempio dello Spirito Santo: ma particolarmente noi Religiosi, che spogliati del vecchio huomo si siamo vestiti del nuouo; per lo che con maggior diligenza conuien conseruarci sodi, e mondi, & questo è quello, che N. S. Clemente VIII. baciandoli noi i sacri piedi ci ordinò. Come volse ancor Nicolò IIII. confermandoci la Regola per esser noi veri religiosi, e persone Ecclesiastiche, e Frati di Penitenza, secondo la Costitutione di Sisto IIII. di Leone X. & d'altri Pontefici. Tanto più che l'istesso Sisto aggiunge, che'l voto d'obedienza, pouertà, e castità, fatto nella Religione nostra hà forza, e valore di voto solenne, inducendo ogni effetto, che induce il voto solēne fatto à qualsiuoglia delle Religioni approbate dal la Santa Sede Apostolica: per lo che Alessandro VI. Eugenio IIII. Nicolò V. Sisto IIII. Giulio II. Paolo II. & Paolo III. Pio V. & Sisto V. ci hã dati diuersi fauori, e gratie. Et particolarmente Clemente VII. & Gregorio XIII. ci han fatti partecipi di tutte le gratie, immunitadi, e priuilegij concessi, & da concedersi à tutte le Religioni, tanto mendicanti, quanto non mendicanti, così noi come le nostre Chiese, & familiari. Douendo dunque stabilirui come colonne nel Sacro Tempio di DIO, Ecco le Costitutioni, conformi alla Regola e Sacri Canoni, con le quali dir potrò con Dauid. Ego confirmaui columnas eius. *Et con l'istesse lasciato il vecchio fermento, potrete in vna santa nouità di spirito riformarui; & quasi altiera fenice nel rogo dell'amor di DIO, con le legna aromatiche de' regolari statuti ringiouenirui. Accettate vi prego questi paterni ricordi, & attendete co'l buon desiderio, & santo zelo, che in voi si ritroua ad essequirle, & pregate per me Sua Diuina Maestà, che vi benedica. Dat. in Roma, nel nostro Conuento de' SS. Cosmo, e Damiano, il dì xv. di Giugno, MDCI.*

COSTITVTIONI GENERALI Romane de i Frati del Terz' Ordine di S. Francesco, regolari osseruanti.

DOVENDO noi reggerci conforme alla regola, & per leuar l'occasione di poca osseruāza, che per negligēza di leggere le molte Costitutioni potrebbe nascere nella sacra Religione nostra; per ordine dell'Illustrissimo, & Reuerendiss. Sig. Cardinale Matthei Protettore nostro è parso al P. Reuerendiss. Maestro Gio. Battista Prouinzano Generale, co'l consenso de i molto Reu. Padri Diffinitori generali, cioè del P. Fra Basilio Gariboldi, del P. Fra Alessandro de' Rossi, del P. Maestro Cherubino Montifreddi, & del P. Fra Fulgentio Miranda, ridurre quasi in Compendio tutte le Costitutioni passate, aggiungendoui alcune cose necessarie per lo viuer religioso, da osseruarsi compitamente per tutte le Prouincie, ordinando che si leggano con la Regola ogni Venerdì: annullando tutte l'altre Costitutioni, che quì non sono espresse. Et prima,

Circa l'erettione de' nouitiati, recettione, gouerno, & professione de' nouitij si attenda (ne i luoghi doue s'è hauuta licenza di vestire) cō ogni vigilanza, & diligenza ad osseruare le Bolle della santa memoria di Sisto V. di N.S. Clemente VIII. & le ordinationi fatte d'ordine della Santità Sua dalli Reuerendiss. Sig. Riformatori da Roma.

Tengano in detti nouitiati vn libro, oue si noti il nome, il cognome, la patria, l'età, & il dì della recettione, & professione loro.

I nouitij che saranno Sacerdoti non siano ammessi à confessare nō solo secolari, ma nè anco Frati, se non siano passati due anni dopo la loro professione.

Tutti i nouitij (mentre dura il nouitiato) dicano ogni giorno la colpa, & facciano tre volte la disciplina ogni settimana; & finito il nouitiato siano obligati dire la colpa tre volte la settimana, & ogni venerdì fare la disciplina per due anni.

Nel-

Nell'elettioni s'osserui cō diligēza la Bolla di N.S.Clemēte VIII. nè si publichi il Generale, finche non siano eletti i quattro Diffinitori.

Vengano al Capitolo Generale, à spese di tutta la Religione, il P. Reuerendiss. Generale co'l suo Scrittore: ma i Prouinciali, Discreti, e Custodi, vengano à spese delle loro Prouincie.

I Diffinitori Prouinciali non possano hauere vfficio alcuno dependente da quella diffinitione oue essi entraranno, eccetto nelle Prouincie picciole, oue possono essere fatti Priori. Auertendo che quando occorrerà d'esser proposto per Priore vn Diffinitore attuale, in tal caso egli s'astenga à dar il voto, & possa anche il Custode esser Priore; non già il Discreto Prouinciale.

Sia priuo di voce attiua & passiua per diece anni quel frate, che per via di raccomandationi procurerà officij nella Religione.

Morendo il P. Reuerendiss. Generale auanti il fine del suo vfficio, i suoi sigilli, e scritture restino appresso il suo Scrittore generale, fintanto che habbia ordine dall'Illustriss. Sig. Protettore. & nella morte del Prouinciale restino i suoi sigilli in mano del suo Discreto, aspettando ordine dal P.Reuerendiss.Generale.

Il Procuratore Generale non possa esser' eletto Visitatore Generale, Vicario Generale, nè Commissario generale, se non siano passati tre anni dopo il suo vfficio, nè il suo vfficio possa durare più che tre anni.

Il Capitolo Generale si faccia ogni tre anni, il Sabbato, Vigilia della Pentecoste: & il Capitolo Prouinciale si faccia in ciascuna Prouincia ogn'anno, conforme alla Regola, la terza Domenica dopò Pasca di Resurrettione; eccetto l'vltimo anno, che si farà dopo il Capitolo Generale, in breue spatio di tempo.

Il Custode della Prouincia si farà nel secōdo Capitolo Prouinciale, nè possa esser eletto chi nō sia stato in essa Prouincia per due anni continui; & darà conto nel Capitolo Generale dello stato della sua Prouincia, e del gouerno del suo Prouinciale, e Discreto, procurando la riforma della sua Prouincia.

I Frati Laici habbiano la voce attiua tantùm, e siano almeno cinque voci nell'elettione de' Discreti locali, & i frati d'vn Conuento picciolo si possano vnire co i frati d'altri Conuenti

più

più vicini per fare vn ſol Diſcreto.

Per euitar rumori nella precedēza, nel Capit. generale, & altroue dopo'l P. Generale attuale habbiano il luogo i Generali paſſati ſecōdo la loro elettione, dopo lor'i Diffinitori Gen.li attuali, poi i Prouinciali, appreſſo i Diſcreti Prouinciali, e finalmēte i Cuſtodi.

Ne i Capitoli Prouinciali habbia il luogo il Prouinciale attuale, e dopo lui il Prouinciale immediatamēte paſſato, poi i Diffinitori attuali, e poi il Diſcreto Prouinciale: finito il Capitolo, tutti quei che ſaranno ſtati Prouinciali habbiano il luogo ſopra i Diffinitori attuali.

Il Procuratore Generale fuor di Capitolo preceda i Diffinitori Generali; ma non i Prouinciali nelle loro Prouincie, nè i Priori ne i loro Conuenti: & i Maeſtri, & gli altri Padri tra loro habbiano il luogo ſecondo l'anteriorità della loro profeſſione; così ancora gli altri frati, ſecondo detta profeſſione, hauendo ſempre riguardo al Sacerdotio.

Intorno al voto della pouertà, ſi deue oſſeruare il Cap. X. della Regola, & il cap. 2. della ſeſſ. 25. del Sacro Conc. Trid. cō le dichiarationi fatte dalla Sacra Congregatione, ſopra eſſo Cap. v3

I Regolari etiam per diſpenſatione, ò licēza d'inferiori al Sommo Pōtefice, che poſſeggono, ò tēgono cāpi, rēdite annuali, & altri beni immobili, ò mobili ſuperflui, non ſono eſcuſati dalla colpa, nè dalla pena: ma v' incorrono ipſo facto.

Et per neſſun modo ſi deue dar fede à Superiori, ſe affermano poter concedere tal licenza.

Debbono però ſtar'all'arbitrio, e prefinitione de' Superiori, quāto alla ſuperfluità, e conuenienza delle coſe mobili, hauutaſi ragione della perſona, dell'vfficio, e dello ſtato della pouertà, la quale hanno promeſſo nella profeſſione, & dell'altre qualitadi; eccetto che non coſtaſſe dell'eccеſſo di eſſo arbitrio.

Sia punito di pena proprietaria quel frate, che non hauerà conſegnato intieramente la quantità di robbe, e danari, che ſi trouarà in ſuo potere, ò li terrà fuori del Monaſterio.

In ciaſcun Cōuēto s' habbia da elegger capitolarmēte da i frati della famiglia vn Procuratore frate, il qual habbia d'hauer cura delle robbe della Spropria, e ſpēdergli ſolo per le neceſſità de' frati.

Si

Si vestano tutti di vestimenti vili,& d'vn'istesso panno, e colore; sotto pena ben vista al P.Generale: & si portino le barbe, capelli, e corona, conforme a' buoni religiosi,& non à modo di secolari.

I Priori habbiano à dare tutte le cose necessarie a i frati di sua famiglia,dandoli piena notitia dell'introito,& essito, di tutte l'entrate, raccolte, elemosine , & spese c'haueranno fatto: facendo scriuere nel libro ogni settimana,l'introito & essito,nõ solo d'elemosine di danari, ma d'ogn'altra cosa, per mano d'vn frate da eleggersi per voci de i frati della famiglia , facendosi vn'Inuentario di tutti beni, tanto mobili, quanto immobili del Conuento, per darne poi conto nell'vscir del suo vfficio ; sotto pena di sospensione de' loro vfficij.

I Priori attendano à far recitare l'vfficio in Choro all'hore debite pausatamẽte,& dalla Festa di Santa Croce di Maggio, fin'all'altra di Settẽbre,si faccia ogni giorno,dopo Nona,vn'hora d'oratione,& vi cõuengano tutti,senza eccettione alcuna,& mez'hora dopo Matutino;& fuor di questo tempo, si faccia la sera dopo l'Aue Maria immediatamente.

Nessun frate stia auanti le porte della Chiesa, ò del Conuento, di qualunque hora : e fuggano le prattiche di giouani,e di Donne, (massime scandalose) conforme al cap. 26. della Regola. Et si come Donne non possono entrare dentro nelli Conuenti, secõdo la Costitutione della fel. me. di Gregorio XIII. così i Frati non permettano,che giouani sospetti debbano entrare dentro essi Conuenti ; sotto pena (a' Superiori,che contrauenissero)della priuatione de' loro vfficij ; & ai sudditi , di voce attiua, & passiua, da incorrersi,tanto da Superiori,come da sudditi,ipso facto, & altre pene arbitrarie à esso Reuerendiss. P. Generale , & perciò in ogni Conuento si faccia vn Portinaro.

Nell'vscire dal Conuento si vada con licenza del Priore , & dalla Prouincia si vada con licenza in scriptis dal Prouinciale ; & chi farà il cõtrario sia castigato come Apostata, priuato di voce attiua,& passiua,per due anni, & stia tanto tempo prigione,quanto tempo è stato senza obedienza.

In ciascuna Prouincia si deputino alcuni Cõuenti per lo studio : & non possano esser' eletti Confessori di secolari se non arriuano

almeno

almenò all'età di 30. anni, nè si eleggano nuoui Predicatori nè si mandino ad ordinarsi alcuni frati, se prima non sarãno ammessi da due essaminatori da deputarsi in ciascuna Prouincia.

Non si possa addottorare alcun frate, se prima non haurà fatto il corso di due anni in Logica, tre in Filosofia, & tre in Theologia: & si leggano Casi di Conscienza in ogni Conuento.

Quel frate che dirà parole infamatorie & ingiuriose al suo Superiore, sia punito di carcere per otto giorni, & se ad altri frati, faccia la disciplina publicamente.

Chi darà con pugni, bastone, ò coltello à frati, ò à secolari, sia punito di pena di carcere, ad arbitrio de Superiori, & priuo di voce attiua & passiua per tre anni: ma se sarà con più graue offesa, come di mutilatione di membri, ò di morte; sia punito di prigione perpetua, ò di galera.

Quei che sono puniti di pena di carcere per causa notata nelle presenti Costitutioni, ò per enorme delitto, s'intendano anco priui di atti legitimi per tre anni, i quali nõ possano esser restituiti à detti atti, eccetto nelle Diffinitioni Generali, ò Prouinciali.

Il Padre Generale, & i Prouinciali si ricordino d'osseruare nel riserbo de'casi, l'ordine di N.S. Clemente VIII. come sono tenuti.

In tutti i casi oue non s'è posta pena particolare in queste Costitutioni, s'intenda pena a' Superiori di suspensione de' loro vfficij, & à sudditi, di priuatione di voce attiua, & passiua, ad arbitrio del P. Reuerendiss. Generale.

S'vsi ogni charità à gl'Infermi, soccorrendoli prima nello spirito co i Santiss. Sacramenti, & dapoi nel corpo, con tutte le cose necessarie, de'Medici, Medicine, & Infermieri. Et in ogni Conuento si tenga vn libro, oue si noti il giorno della morte de' Frati, facendoli le debite essequie, & gli anniuersarij, conforme al Capitolo xvij. della Regola.

CONFIRMAMVS PRÆDICTA STATVTA.
HIER. CARD. MATTHÆIVS PROTECT.

Locus Sigilli.

Dat. Romæ in Palatio supradicti Illustrissimi, & Reuerendiss. D.D. Cardinalis. Die Sabbathi 23. Iunij 1601.

Franciscus Peregrinus Secret.